



Decisione n. 659 del 24 luglio 2018

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto dai signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente

Cons. Avv. D. Morgante – Membro

Prof. Avv. R. Di Raimo – Membro supplente

Prof. Avv. R. Lener – Membro supplente

Prof. Avv. V. Farina – Membro supplente

Relatore: Prof. Avv. R. Di Raimo

nella seduta del 21 maggio 2018, in relazione al ricorso n. 913, esaminata la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

Dopo aver presentato reclamo all'Intermediario odierno resistente in data 18 aprile 2017 e avendo ricevuto risposta ritenuta insoddisfacente in data 8 maggio 2017, la Ricorrente si è rivolta all'Arbitro per le Controversie Finanziarie riferendo di aver sottoscritto a giugno del 2014, presso la filiale dell'Intermediario e su proposta dello stesso, titoli emessi dall'allora Banca Capogruppo dell'Intermediario medesimo, per complessivi euro 65.937,50 di azioni e 34.687,50 euro di obbligazioni convertibili. Resasi conto della rischiosità degli acquisti effettuati, riferisce di aver ordinato nel mese di settembre 2015 la vendita di tali titoli ma, dopo ripetuti solleciti, ha ricevuto una lettera con la quale le veniva comunicato che l'operazione di vendita non era potuta andare a buon fine

in quanto nel 2014 era entrata in vigore una modifica legislativa in materia bancaria a livello europeo (in particolare il regolamento UE n.575 del 26 giugno 2013) che aveva profondamente inciso sul regime di acquisto e disposizione di azioni siffatte. Non convinta da tale spiegazione, a fine dicembre 2015 la Ricorrente trasferiva l'intero portafoglio presso altro Istituto bancario, dal quale riceveva conferma dell'impossibilità di vendere entrambi i titoli (azionario e obbligazionario).

Riferisce di seguito la ricorrente di aver chiesto alla Banca copia della documentazione, che le è stata poi recapitata nel mese di marzo 2017, tra cui rinveniva un documento "*fattole firmare*" dalla Banca nel quale Ella dichiarava di richiedere di sua iniziativa la sottoscrizione delle azioni e obbligazioni oggetto del ricorso nonché di avere una profilatura idonea alla relativa sottoscrizione poiché dal questionario risultavano risposte affermative a quasi tutte le domande, comprese quelle inerenti alla conoscenza di Sicav ed Etf, o dei derivati a copertura del tasso di interesse. Tali risposte, assieme a una imprecisione inerente al titolo di studio posseduto, a giudizio della Ricorrente proverebbero che la firma sarebbe stata sì da lei apposta sul questionario ma senza che le fosse stata posta alcuna domanda.

In conclusione, la Ricorrente chiede il risarcimento dell'intero importo investito in titoli della Capogruppo da giugno 2014 in avanti (pari a euro 100.625,00), posto che l'Intermediario odierno resistente avrebbe violato tutti gli obblighi di diligenza e correttezza e la normativa in materia di obblighi informativi e di trasparenza per i seguenti motivi:

- collocamento illegittimo sotto il profilo della violazione della normativa di cui all'art. 21 TUF e 39 ss. Reg. Consob 16190/07, in quanto tali strumenti non sarebbero né adeguati né appropriati al suo reale profilo di investitore;
- mancate informazioni in relazione all'offerta al pubblico e al prospetto;
- mancate informazioni sulla reale e grave situazione societaria al momento della sottoscrizione, informazioni a suo giudizio palesemente nascoste;

- informazioni distorte circa la liquidabilità delle azioni poiché il regolamento UE n. 575 è del 26 giugno 2013, quindi antecedente alla prima sottoscrizione di azioni, avvenuta a novembre 2013.

La Ricorrente chiede dunque, come detto, il risarcimento integrale del danno pari alla somma versata, consistente in 100.625,00 euro, maggiorata degli interessi legali.

2. In sede deduttiva, l'Intermediario preliminarmente ha eccepito che le domande proposte dalla Ricorrente sono state rivolte solo nei confronti della Banca Capogruppo, mentre dall'esame del ricorso non risultano domande dirette nei confronti della Banca. Il ricorso vedrebbe, perciò, la legittimazione passiva soltanto in capo alla Banca Capogruppo, posta tuttavia in liquidazione coatta amministrativa ai sensi del D.L. n. 99/2017.

Nel merito, l'Intermediario ricostruisce come segue i fatti oggetto del ricorso:

- in data 19 novembre 2013 la Ricorrente sottoscriveva con la Banca un contratto di conto corrente ed un conto di deposito titoli a custodia ed amministrazione, confermando l'"*avvenuta ricezione dell'esemplare di contratto di sua spettanza*", "*di aver ricevuto l'informativa precontrattuale sui servizi ed attività di investimento*" ed attestando "*la rispondenza al vero delle informazioni fornite alla Banca, anche attraverso le risposte del Questionario MIFID*".
- In quella sede la Ricorrente presentava al Consiglio di Amministrazione della Banca Capogruppo domanda di ammissione a socio, sottoscrivendo n. 500 azioni della stessa. La Banca, in qualità di intermediario, forniva alla cliente la scheda prodotto delle azioni e valutava l'appropriatezza dell'operazione al profilo della cliente, valutazione che dava esito positivo.
- In data 11 giugno 2014 la Ricorrente, "*di propria iniziativa*", sottoscriveva l'aumento di capitale sociale lanciato dalla Capogruppo, chiedendo l'assegnazione di n. 55 azioni ed obbligazioni per nominali euro 3.437,50 e, qualora fossero rimaste inoptate, richiedeva l'assegnazione di ulteriori 500 azioni e obbligazioni per euro 31.250,00.

- La Banca procedeva a valutare l'appropriatezza dell'operazione al profilo della cliente, valutazione che dava esito positivo in considerazione delle informazioni rilasciate dalla stessa cliente in occasione della profilatura Mifid.
- A seguito dell'adesione all'aumento di capitale, la Capogruppo procedeva con l'attribuzione di n. 555 azioni ed obbligazioni per un controvalore complessivo di euro 34,687.50.
- In data 23 settembre 2015 la cliente presentava al Consiglio di Amministrazione della Banca capogruppo domanda di cessione di n. 1.055 azioni.
- In data 21 dicembre 2015, a seguito della domanda di cessione presentata dalla cliente, la Capogruppo comunicava alla Ricorrente l'impossibilità di riacquistare le azioni di propria emissione a seguito dell'entrata in vigore del regolamento UE 575/2013.

In merito al proprio difetto di legittimazione passiva, l'Intermediario precisa che, qualora il Collegio ritenesse che la Ricorrente abbia effettivamente proposto delle domande nei suoi confronti, potrà essere chiamata a rispondere unicamente in relazione all'attività di intermediazione nella negoziazione delle azioni prestata a favore della cliente, mentre l'unica destinataria delle contestazioni riguardanti la veridicità e la correttezza delle informazioni contenute nella documentazione predisposta dall'emittente, ossia scheda prodotto e prospetti informativi, sarebbe l'allora Banca Capogruppo. Inoltre, le somme versate dalla Ricorrente per la sottoscrizione dei titoli sono state corrisposte pacificamente alla Capogruppo e non alla Banca. Dunque, poiché la Banca nulla avrebbe percepito dalla Ricorrente per l'acquisto dei titoli, non potrebbe essere tenuta a restituire alcunché, atteso che l'unico soggetto che ha percepito il corrispettivo di acquisto degli strumenti finanziari è stata la Banca Capogruppo in qualità di emittente delle azioni e delle obbligazioni.

Parimenti, in relazione alla mancata evasione da parte della Capogruppo della domanda di cessione delle azioni presentata dalla cliente, nessuna contestazione potrebbe essere mossa alla Banca, posto che la richiesta di vendita delle azioni impartita dalla Ricorrente è stata presentata dalla stessa, in qualità di socia, direttamente alla Capogruppo, unico soggetto che da Statuto avrebbe in ipotesi

potuto procedere con il relativo riacquisto. Nessuna contestazione, invece, potrebbe essere mossa alla Banca in relazione a tale questione, posto che pacificamente la stessa non ha avuto – né poteva avere - alcun ruolo nelle eventuali operazioni di riacquisto dei titoli da parte dell’Emittente. Per tali motivi l’Intermediario eccepisce dunque il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione sia al presunto mancato riacquisto dei titoli da parte della Capogruppo, sia in relazione a tutte le contestazioni attinenti alla documentazione informativa sui titoli predisposta dall’Emittente.

Quanto al merito del ricorso, la Banca sottolinea che le contestazioni della Ricorrente relative alla condotta dei suoi funzionari sarebbero mere asserzioni sfornite del benché minimo supporto probatorio. Al contrario, dalla documentazione in atti emergerebbe chiaramente che la Ricorrente *“aveva ricevuto da parte della Banca tutte le informazioni necessarie al fine di poter valutare correttamente la rischiosità dell’investimento nei titoli della Capogruppo”*.

Anche la dichiarata falsità delle informazioni contenute nel questionario Mifid sarebbe, a giudizio della Banca, indimostrata e del tutto inverosimile.

Riguardo alla correttezza del suo operato, l’Intermediario precisa che le contestazioni della Ricorrente sarebbero smentite in via documentale. *In primis* perché la cliente, al momento della sottoscrizione del contratto per la prestazione dei servizi di investimento, ha dichiarato di aver ricevuto l’informativa precontrattuale sui servizi ed attività di investimento e ha dichiarato di comprendere tra l’altro le informazioni sugli strumenti finanziari e le informazioni relative ai singoli servizi di investimento oggetto del contratto quadro stipulato e ai vari strumenti finanziari. In relazione alla sottoscrizione nel 2013 di n. 500 azioni, la Banca avrebbe poi correttamente informato la cliente in merito alle caratteristiche dei titoli, fornendo la scheda prodotto che conteneva le informazioni sulla natura, sulle caratteristiche e sul livello di rischio dei titoli. La Banca evidenzia al riguardo che in sede di sottoscrizione della domanda di ammissione a socio la Ricorrente ha espressamente dichiarato *“di avere ricevuto il documento informativo “Scheda Prodotto”*. Tale circostanza risulta in via

documentale anche dal modulo di adesione all'aumento di capitale del 2014, laddove la cliente ha dato espressamente atto di *“aver preso visione del Prospetto d’Offerta (composto dal Documento di Registrazione, della Nota Informativa sugli Strumenti Finanziari e dalla Noia di Sintesi)”* relativo all'aumento di capitale del 2014, di essere, in particolare, consapevole dei fattori di rischio relativi all'investimento ivi richiamati e di *“conoscere e di accettare senza riserve le condizioni e le modalità dell’Offerta contenute nel menzionato Prospetto d’offerta”*. Ciò dimostrerebbe che la Ricorrente ha ricevuto l'informativa relativa agli strumenti finanziari oggetto del proprio acquisto prima dell'esecuzione dell'operazione.

Con riguardo alla contestata violazione della disciplina in materia di adeguatezza e appropriatezza, la Banca precisa di aver prestato in relazione all'acquisto delle 500 azioni sul mercato secondario nel 2013 un mero servizio di negoziazione, ragione per cui ha provveduto correttamente a valutare la sola appropriatezza dell'operazione. Valutazione che ha avuto esito positivo, atteso che la cliente, in sede di profilatura Mifid, aveva dichiarato di avere sia esperienza che conoscenza nei titoli azionari. In occasione dell'adesione all'Aumento di capitale del 2014, la Banca ha prestato alla cliente un servizio di collocamento in assenza di consulenza e, pertanto, anche in questa occasione la Banca ha correttamente valutato la sola appropriatezza dell'operazione, valutazione che ha dato nuovamente esito positivo atteso che la cliente non solo aveva dichiarato di conoscere e di avere esperienza in titoli azionari ed obbligazionari ma già possedeva tali titoli.

In merito alla quantificazione della domanda, la Banca precisa che la cliente assume di avere sostanzialmente *“perduto le somme investite nelle Azioni e nelle Obbligazioni”*, senza tuttavia considerare che i titoli obbligazionari non sono scaduti e, trattandosi di obbligazioni senior, verranno comunque rimborsate alla pari, e questo indipendentemente dal fatto che la Capogruppo sia stata sottoposta alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, posto che i prestiti obbligazionari non subordinati rientrano nell'operazione di cessione a soggetto terzo in qualità di cessionario. Il che significa che in relazione all'importo di euro

34.687.50 impiegato per l'acquisto delle obbligazioni di che trattasi la cliente, a giudizio della Banca, non avrebbe subito alcun danno, né lo subirà, trattandosi di titoli che verranno regolarmente rimborsati al valore nominale alla scadenza naturale del prestito nel 2019 e che, nel frattempo, hanno pagato e continueranno a pagare le relative cedole.

Alla luce di tutto quanto osservato, la Banca chiede di rigettare integralmente le istanze formulate dalla Ricorrente, in quanto inammissibili, nonché infondate.

3. In sede di controdeduzioni, la Ricorrente conferma di disconoscere nel merito la sua profilatura, per le diverse contraddizioni risultanti dalla lettura di molte risposte fornite al questionario Mifid e che sarebbero state apposte per suo conto, *“al fine di rendere adeguata e appropriata l'operazione di acquisto delle azioni che le veniva peraltro prospettata nella stessa giornata del 19 novembre 2013, contestualmente all'apertura del conto, del deposito titoli e della richiesta di ammissione a socio”*. La Ricorrente ribadisce inoltre che, prima della sottoscrizione, non le sarebbe stata consegnata alcuna scheda prodotto e nessuna documentazione e che avrebbe invece dovuto richiederla espressamente in seguito e contesta anche il fatto che i dipendenti della Banca le abbiano fornito informazioni sulla natura, le caratteristiche e il livello di rischio delle azioni. Al contrario, si sarebbero preoccupati di raccomandarle l'operazione perché giudicata *“sicura”*.

4. Per la Banca propone repliche alle controdeduzioni, con ciò intervenendo del procedimento, l'attuale nuova Capogruppo, la quale, in primo luogo, evidenzia che il ricorso ha ad oggetto doglianze relative alla commercializzazione di azioni della allora Capogruppo, ora posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi del d.l. n. 99/2017, e che l'art. 3, primo comma, del predetto decreto ha stabilito la cessione dell'*“azienda, dei suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in liquidazione o di entrambi”* al soggetto individuato ai sensi del terzo comma del medesimo articolo.

Nell'ambito di detto contratto di cessione è stato pattuito, tra l'altro, il trasferimento al cessionario della partecipazione di controllo dell'odierno

Resistente detenuta dall'allora Banca Capogruppo posta in l.c.a..

La Banca evidenzia però che le responsabilità inerenti alla fattispecie sottoposta al giudizio dell'ACF (relativa a strumenti finanziari emessi dalla Capogruppo) non sono state oggetto di trasferimento e, anzi, sono state espressamente escluse dal perimetro di cessione. In particolare, il contratto di cessione espressamente prevede che *“per Attività Incluse e Passività Incluse... si intendono anche quelle relative alle partecipate che siano espressamente incluse nell'Insieme Aggregato”*. Le contestazioni avanzate dal Ricorrente rientrerebbero dunque - ai sensi di legge e del citato contratto di cessione - nell'ambito di competenza della vecchia Banca Capogruppo, con la conseguente inammissibilità del ricorso proposto nei confronti dell'odierno Resistente.

DIRITTO

5. Prima di entrare nel merito della domanda formulata dalla Ricorrente deve essere affrontata l'eccezione di mancanza di legittimazione passiva, proposta dall'Intermediario e dalla Banca attuale Capogruppo, rispettivamente, con distinti argomenti.

In primo luogo, fin dalle prime repliche, l'Intermediario ha contestato la propria legittimazione passiva in ragione di una asserita mancanza di domande nei suoi confronti. Infatti: il dato testuale del ricorso sembra riferire la domanda esclusivamente alla Capogruppo; sia le censure inerenti al contenuto dei prospetti e della documentazione relativa all'offerta al pubblico dei titoli negoziati, sia le domande restitutorie delle somme pagate per l'acquisto di tali titoli sarebbero infatti riferibili esclusivamente alla Capogruppo, in quanto emittente. Il primo rilievo non si mostra fondato, poiché il dato testuale del ricorso deve essere interpretato congiuntamente con il precedente reclamo, il quale, nella specie, è indiscutibilmente rivolto all'Intermediario. Il secondo punto coglie invece nel segno. Non è certamente responsabile l'intermediario per l'oggettiva consistenza in sé di documentazione prodotta da altri come pure per la restituzione di somme da esso non percepite. Sembra peraltro che sul punto vi sia sostanziale convergenza, là dove lo stesso Intermediario ammette, sia pure in subordine, la

propria legittimazione con riguardo all'attività di intermediazione ai fini del collocamento dei titoli *de quibus*. Parimenti - guardando al contenuto, chiaro e sintetico, del reclamo e rammentando che tale atto definisce il contenuto possibile del ricorso ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. b), del Regolamento di attuazione dell'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, concernente l'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) – la Ricorrente ha circoscritto la sua domanda al risarcimento del danno determinato dall'inadempimento agli obblighi imposti all'Intermediario dagli artt. 21 T.u.f. e 39 ss. Reg. Consob 16190/2017.

Sotto questo primo profilo, la legittimazione passiva dell'Intermediario è pertanto da confermare, salvo circoscrivere la domanda nei suoi confronti nei limiti dell'eventuale responsabilità per l'attività di intermediazione nella negoziazione dei titoli.

In secondo luogo, in sede di repliche alle controdeduzioni, la Capogruppo attuale ha eccepito la propria estraneità al presente procedimento sostenendo che le responsabilità inerenti alla commercializzazione di azioni della ex Capogruppo da parte delle Banche da questa partecipate non sarebbero state oggetto di trasferimento, ed anzi sarebbero state esplicitamente escluse dal perimetro della cessione.

Sul punto, questo Collegio ha già avuto modo di pronunciarsi più volte, concludendo per la infondatezza dell'eccezione. In particolare, ha ritenuto che la speciale disciplina dettata dal d.l. n. 99/2017 non valga ad esonerare la Banca controllata da eventuali responsabilità per la commercializzazione delle azioni della propria Capogruppo posta in liquidazione coatta amministrativa (cfr., *ex multis*, le decisioni nn. 107, 111, 112 e 163 del 2017, nonché la decisione n. 194 del 2018).

Ciò in quanto, se è vero che il d.l. 99/2017 disciplina l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa delle due banche ivi richiamate (una delle quali è la Capogruppo dell'odierno Resistente) in deroga all'ordinaria disciplina della liquidazione coatta amministrativa dettata dal TUB, tuttavia "*vero è anche che l'art. 3, comma 1, lett. b), del detto decreto legge testualmente delinea il*

perimetro delle passività escluse con unico riferimento a quelle afferenti alle due banche poste in l.c.a., senza estenderlo a ricomprendere anche quelle delle loro controllate, che sono d'altronde autonomi soggetti di diritto, per i quali non è stata aperta, né pende alcuna procedura”.

Sul punto, occorre considerare che l'Intermediario resistente è soggetto autonomo, legato al Ricorrente da un rapporto parimenti autonomo. Non è interessato dalla procedura concorsuale pendente sulla Capogruppo e i suoi *asset* non hanno formato oggetto di trasferimento: ciò che è stato trasferito è solo il controllo dalla Banca in l.c.a. (originaria Capogruppo) al soggetto cessionario (attuale Capogruppo). Pertanto, la cessione non incide né sul rapporto processuale - che resta tra la Ricorrente e la Banca – né sul rapporto sostanziale sul quale si innesta la responsabilità dell'Intermediario – che parimenti resta tra la Ricorrente e la Banca – né, per ciò stesso, sul patrimonio sensibile alla responsabilità – che resta quello della Banca - e sulla titolarità della eventuale obbligazione risarcitoria che dovesse essere dichiarata, all'esito del procedimento innanzi a questo Collegio.

6. Passando al merito della controversia per come delimitato dal reclamo, il campo di osservazione può essere ristretto all'osservanza da parte dell'Intermediario degli obblighi informativi posti dall'art. 28 ss. del Regolamento intermediari. Ebbene, l'Intermediario ha riferito che in occasione degli acquisti la Ricorrente ha sempre ricevuto la documentazione informativa rilevante (ovvero, a seconda del caso, Prospetto informativo e Scheda prodotto) apponendo la propria sottoscrizione in calce alla modulistica prestampata dalla Banca. Tuttavia, come già più volte affermato da questo Collegio (cfr., *ex multis*, decisione n. 112 del 16 novembre 2017), al fine dell'assolvimento dell'onere di provare – ai sensi dell'art. 23 del Tuf – di aver adeguatamente informato il cliente non è sufficiente la prova di *“aver consegnato il prospetto informativo, occorrendo invece che l'intermediario dimostri di aver somministrato l'informazione rilevante in modo da richiamare in concreto l'attenzione dell'investitore su di essa”*. Come è noto, la normativa di riferimento impone infatti agli intermediari di fornire, tra l'altro, spiegazioni circa le caratteristiche del tipo di strumento finanziario, così da consentire al cliente di adottare decisioni di investimento informate e consapevoli.

In tale contesto, particolare rilievo riveste la comunicazione Consob del 2 marzo 2009, che fornisce orientamenti applicativi agli intermediari, in particolare con riferimento al dovere di comportarsi con correttezza e trasparenza in sede di distribuzione di strumenti finanziari illiquidi nei confronti della clientela al dettaglio, laddove raccomanda attenzione nell'adempimento puntuale degli obblighi preventivi di *disclosure*.

Ancora, questo Collegio ha in più occasioni affermato che l'intermediario deve porsi in condizione di dimostrare di aver assolto gli obblighi informativi in modo non meramente formalistico e che ai fini della dimostrazione del diligente assolvimento di detti obblighi non è sufficiente la dichiarazione del cliente di "*aver preso visione*" della documentazione informativa e di "*aver ricevuto l'informativa sui rischi dell'investimento*" (cfr. decisioni nn. 11, 34, 155 del 2017). Con specifico riguardo all'informazione relativa al collocamento di titoli azionari mediante offerta al pubblico si deve poi osservare – ancora in continuità con l'opinione già più volte espressa da questo Collegio – che anche se la Scheda di adesione presenta una serie di dichiarazioni secondo cui il sottoscrittore "*accetta integralmente il contenuto del Prospetto Informativo*" e prende "*visione in particolare del capitolo Fattori di rischio del Prospetto Informativo*", a differenza di quanto esplicitamente stabilito dall'art. 33 del Regolamento Intermediari per gli OICR aperti, non si può ritenere in via automatica che il Prospetto d'Offerta sia idoneo ad adempiere anche gli obblighi informativi sanciti dagli articoli 31 e 32 del medesimo Regolamento. Le dette dichiarazioni, riportate sul modulo di adesione ad un'offerta al pubblico, possono costituire soltanto indici presuntivi del corretto operato dell'intermediario ma non sono in grado di provare *ex se* che l'intermediario abbia anche tenuto adeguatamente conto delle specifiche caratteristiche del cliente rispetto al tipo di informativa contenuta nella documentazione d'offerta, come richiedono gli obblighi di informazione a lui imposti allorché presta un servizio d'investimento a favore della clientela al dettaglio; obblighi, questi ultimi, i quali sono funzionali a servire al meglio l'interesse del singolo cliente anche in considerazione delle sue caratteristiche soggettive, il che richiede un grado di diligenza superiore che non può esaurirsi

nella messa a disposizione del prospetto informativo predisposto dall'emittente (cfr. decisioni 34, 71, 107, 157 del 2017).

Non risulta, peraltro, che la Banca abbia segnalato i rischi connessi all'illiquidità del titolo.

Ciò stante, non pare che nel caso in esame possa ritenersi assolto da parte della Banca l'onere probatorio in ordine al corretto adempimento dei suoi obblighi informativi.

Questa conclusione si mostra assorbente rispetto agli ulteriori argomenti proposti dalla Ricorrente, inerenti alla correttezza della profilatura e del conseguente giudizio di appropriatezza operato dall'Intermediario. Su questo punto, vale ricordare che con riguardo a entrambe le negoziazioni effettuate la Banca ha dichiarato di aver operato in regime di appropriatezza, senza prestare servizio di consulenza poiché vi sarebbe stato un ordine d'iniziativa della ricorrente. V'è tuttavia che in base al contratto quadro, che costituisce la base dei rapporti tra le parti – la Banca era comunque tenuta a prestare il servizio di consulenza ed era perciò tenuta altresì a valutare l'adeguatezza delle operazioni richieste dalla cliente.

In conclusione, la domanda risarcitoria fondata sulla responsabilità della Banca nell'attività di intermediazione nelle negoziazioni *de quibus* deve essere accolta.

In merito alla quantificazione del danno, è fondata l'obiezione dell'Intermediario relativamente alle obbligazioni, le quali non sono ancora giunte a scadenza: in relazione all'importo di euro 34.687,50 impiegato per il loro acquisto, la Ricorrente non ha subito danni trattandosi di titoli rispetto ai quali le obbligazioni sono state assunte dalla cessionaria attuale Capogruppo e non vi sono ragioni per prospettare l'inadempimento. Il danno da riconoscere è pertanto limitato alla somma di euro 65.937,50, impiegata per l'acquisto di azioni dell'allora Banca Capogruppo, rivalutata dalla data del pagamento fino al momento della presente decisione.

PQM

In accoglimento parziale del ricorso, nei termini sopra indicati, il Collegio dichiara l'Intermediario tenuto a corrispondere alla Ricorrente, a titolo risarcitorio, l'importo di € 67.058,44, così rivalutato dal momento del pagamento fino alla data della presente decisione, aumentato degli interessi legali dalla medesima data fino al soddisfo, e il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l'Intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'Intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 500,00 ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente
Firmato digitalmente da:
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi